

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Applicabilità analogica alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento delle norme relative al concordato preventivo.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 17 Gennaio 2017 – dott. Loredana Ferrara.

Composizione della crisi da sovraindebitamento – Art. 177 comma 3 l.f. in materia di concordato preventivo – applicabilità.

Composizione della crisi da sovraindebitamento – Termine fissato dall’art. 11 comma 1 della l. n. 3/2012 – Perentorietà.

L’art. 177 comma 3 l.f., in materia di concordato preventivo, è applicabile analogicamente anche alla crisi da sovraindebitamento per cui i creditori muniti di diritto di prelazione dei quali è prevista la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

Il termine di 10 giorni fissato dall’art. 11 comma 1 della l. n. 3/2012 per l’espressione da parte dei creditori del proprio consenso alla proposta deve intendersi perentorio, atteso che, come espressamente disposto, “in mancanza si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata”, con la conseguenza che eventuali dissensi manifestati successivamente alla scadenza del termine suddetto debbono considerarsi tardivi.



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dr.ssa Loredana Ferrara, nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento iscritta al n. 4/16 ad istanza di B.;
sciogliendo la riserva formulata all'udienza ex art. 12 della l. 27 gennaio 2012 n. 3 del 10.1.2017;

visti gli atti del procedimento;

letta la proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento formulata dal proponente -come modificato in data 7.10.2016- che prevede il soddisfacimento del fabbisogno evidenziato con il reddito del ricorrente e del coniuge che ha prestato garanzia per la fattibilità dell'accordo ex art. 8, comma 2, l. n. 3/12;

IL CASO.it

vista l'attestazione necessaria dell'OCC;
visto l'esito della votazione e la conseguente relazione dell'OCC;
rilevato che l'accordo è stato raggiunto con il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza del 60% dei creditori ammessi al voto. Al riguardo, con riferimento a quanto osservato da Unicredit, ai sensi dell'art. 11, comma 2. L. n. 3/12 "I Creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione". Il creditore ipotecario che, invece, non sia integralmente soddisfatto ha diritto di esprimersi sulla proposta ai fini del raggiungimento della maggioranza, per la parte di credito stralciata. L'art. 177, comma 3, l.f. in materia di concordato, ma applicabile analogicamente anche alle crisi da sovraindebitamento, dispone che "i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede ai sensi dell'art. 160 la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito". Inoltre il termine fissato dall'art. 11, comma 1, della l. n. 3/12 per l'espressione da parte dei creditori del proprio consenso alla proposta deve intendersi perentorio, atteso che, come espressamente disposto "In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termi-

ni in cui è stata loro comunicata": non ostiva la tardività dei dissensi manifestati successivamente alla scadenza del termine suddetto;

vista l'attestazione definitiva dell'OCC sulla fattibilità del piano presentata in data 20.12.2016;

considerato che la domanda presentata da F appare idonea ad assicurare il pagamento dei creditori privilegiati in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria -così come attestato dall'OCC- ed appare fondata sia per la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sia per l'attendibilità e fattibilità del piano proposto come attestato definitivamente dall'OCC;

atteso che l'unica contestazione pervenuta da parte di Unicredit deve essere disattesa per le ragioni sovraesposte;

verificata la regolarità della procedura;

PQM

Omologa l'accordo proposto ai creditori da B

Dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto e dell'accordo omologato da portarsi a conoscenza dei terzi sul portale istituzionale delle procedure concorsuali del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Dispone che l'OCC vigli sull'esatto adempimento dell'accordo e comunicai ai creditori ogni irregolarità.

Così deciso il 17/1/2017

Il Giudice

Il Giudice

Dr.ssa Loredana Ferrara

Dr.ssa Loredana Ferrara

deposato in Cancelleria

Oggi

da

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il Cancelliere

MASSIMO BURINI

STUDIO LEGALE
CIVILE - COMMERCIALE
FERRARELLI - PASSARELLI



AVV. GIANLUIGI PASSARELLI

VIA G.M. BOSCO N. 65 - PAL. ANTO
81100 CASERTA
TEL/FAX 0823. 1548006

gianlgi.passarelli@gmail.com
p.e.c. gianlgi.passarelli@avvocatiemc.it

IL CASO.it